



## COMUNE DI ISOLA DELLA SCALA

PROVINCIA DI VERONA

### ORDINANZA N° 59 DEL REGISTRO GENERALE

#### ESERCIZIO 2017 DIREZIONE EDILIZIA PRIVATA ECOLOGIA E ATTIVITÀ PRODUTTIVE

**OGGETTO : Provvedimenti in materia di prevenzione dalle infestazioni di mosche**

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventidue** del mese di **settembre**

#### IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE

PREMESSO che con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 18.03.2008, esecutiva, è stato approvato il "Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue", in applicazione della "Direttiva nitrati";

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 12 del suddetto regolamento, è stata emessa dal Responsabile del Servizio Edilizia Privata Ecologia:

- l'ordinanza n° 33 del 18.04.2008, con la quale si ordinava, tra l'altro, "Dal 01 luglio al 15 ottobre il divieto di procedere allo spargimento delle deiezioni zootecniche di qualunque specie su tutto il territorio comunale" per prevenire disagi alla popolazione e l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie;
- l'ordinanza n° 31 del 17.06.2010, con la quale si disponeva la revoca dell'ordinanza n. 33/2008 e si ordinava, tra l'altro, "Dal 20 agosto al 01 ottobre il divieto di procedere allo spargimento delle deiezioni zootecniche di qualunque specie su tutto il territorio comunale" per prevenire disagi alla popolazione e l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie;

PRESO ATTO che la Giunta Regionale Veneto ha approvato con delibera n. 1835 del 25.11.2016 il Terzo Programma d'Azione Nitrati, in ottemperanza a quanto previsto dalla **direttiva comunitaria 91/676/CEE** e dal **DM 5046 del 25 febbraio 2016**, aggiornando la disciplina regionale in materia di utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, concimi azotati e acque reflue;

VISTO l'**allegato A** alla D.G.R.V. n. 1835 del 25.11.2016, "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto", che contiene le disposizioni concernenti la disciplina dell'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;

CONSIDERATO che i nuovi divieti di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento sono descritti sinteticamente nella tabella sotto riportata:

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	Giorni di divieto	PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati; acque reflue (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) – in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicaia e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)*	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale ≤ 2,5% (DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

\* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.

\*\* sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

PRESO ATTO che con delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2017, esecutiva, è stato dato indirizzo di provvedere all'emissione di atti con le seguenti prescrizioni:

- *prevedere, per tutto il periodo consentito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, l'immediato interrimento da eseguirsi tramite aratura fino a 30-40 cm, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a notillage), o su prati stabili;*
- *Per l'anno 2017, dalla data di adozione dell'ordinanza al 10 ottobre, e per gli anni successivi dal 20 agosto al 10 ottobre, possibilità di procedere allo spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate esclusivamente dalle ore 6.30 alle ore 12.30 e solamente dove possibile eseguire l'immediato interrimento da eseguirsi tramite aratura fino a 30-40 cm;*
- *Dal 20 agosto al 10 ottobre prevedere divieto di spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, per un raggio di 500 metri dalla chiesa della Bastia, come da allegata planimetria al presente atto.*

RITENUTO pertanto necessario, al fine di prevenire disagi alla popolazione e l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie, emettere un'ordinanza con osservanza alle nuove disposizioni dettate dal Terzo Programma d'Azione Nitrati, approvato con DGRV n. 1835 del 25.11.2016, alla delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2017 ed ai sensi dell'articolo 12 "Regolamento comunale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue" per le parti in vigore, con le seguenti disposizioni:

- **Obbligo, per tutto il periodo consentito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, dell'immediato interrimento da eseguirsi tramite aratura fino a 30-40 cm, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a notillage), o su prati stabili;**
- **Dal 22 settembre 2017 al 10 ottobre 2017 e per gli anni successivi dal 20 agosto al 10 ottobre, obbligo di procedere allo spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate esclusivamente dalle ore 6.30 alle ore 12.30 e solamente dove possibile eseguire l'immediato interrimento da eseguirsi tramite aratura fino a 30-40 cm;**
- **Dal 22 settembre 2017 al 10 ottobre 2017 e per gli anni successivi dal 20 agosto al 10 ottobre, divieto di spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, per un raggio di 500 m dalla chiesa della Bastia;**

Responsabile del procedimento: PAZZOCCO PAOLO

- Obbligo di copertura dei cumuli di deiezioni zootecniche con teli impermeabili;
- Obbligo da parte dei titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici di qualunque specie con più di 5 capi per suini, caprini e bovini, con più di 500 capi per avicoli, di predisporre ad inizio anno un piano dettagliato scritto di lotta integrata contro le mosche, ed annotare i trattamenti di disinfestazione effettuati (prodotti utilizzati e date/modalità di esecuzione); tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza (Polizia municipale, ULSS 9 Scaligera Settore Veterinario e Ufficio Ecologia del Comune) per almeno un anno. Qualora i trattamenti vengano eseguiti direttamente dal titolare dovranno essere conservate per un anno dei documenti comprovanti l'acquisto con relative schede tecniche e di sicurezza; l'obbligo da parte dei medesimi soggetti di predisporre un piano di derattizzazione delle aree esterne l'allevamento;
- Obbligo per tutti gli allevamenti zootecnici di curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne. In particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate;
- L'area di pertinenza dell'allevamento dovrà essere periodicamente sfalciata e il materiale ottenuto dovrà essere asportato;
- Obbligo di trattare le lettiere degli allevamenti avicoli che presentino infestazioni in atto con adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni;
- Per tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, obbligo di copertura del carico con telo impermeabile al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'art. 107;

VISTO il D. Lgs. n. 152/2006;

VISTA la DGRV n. 1835 del 25.11.2016 il Terzo Programma d'Azione Nitrati;

VISTA la delibera di Giunta Comunale n. 115 del 11.09.2017

#### ORDINA

A tutti i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici di qualunque specie e ai proprietari e/o conduttori di terreni agricoli, al fine di prevenire disagi alla popolazione e l'insorgere di problematiche igienico-sanitarie:

- per tutto il periodo consentito all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, l'immediato interrimento da eseguirsi tramite aratura fino a 30-40 cm, fatti salvi i casi di distribuzione in copertura (es. su terreno a notillage), o su prati stabili;
- dal 22 settembre 2017 al 10 ottobre 2017 e per gli anni successivi **dal 20 agosto al 10 ottobre**, di procedere allo spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate esclusivamente dalle ore 6.30 alle ore 12.30 e solamente dove possibile eseguire l'immediato interrimento da effettuare tramite aratura fino a 30-40 cm;
- dal 22 settembre 2017 al 10 ottobre 2017 e per gli anni successivi **dal 20 agosto al 10 ottobre**, il divieto di spargimento degli effluenti di allevamento, dei fertilizzanti azotati e delle sostanze ad essi assimilate, per un raggio di 500 m dalla chiesa della Bastia;
- la copertura dei cumuli di deiezioni zootecniche con teli impermeabili;

- ai i titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici di qualunque specie con più di 5 capi per suini, caprini e bovini, con più di 500 capi per avicoli, di predisporre ad inizio anno un piano dettagliato scritto di lotta integrata contro le mosche, ed annotare i trattamenti di disinfestazione effettuati (prodotti utilizzati e date/modalità di esecuzione). Tutte le registrazioni devono essere conservate a disposizione degli organi di vigilanza (Polizia municipale, ULSS 9 Scaligera Settore Veterinario e Ufficio Ecologia del Comune) per almeno un anno. Qualora i trattamenti vengano eseguiti direttamente dal titolare dovranno essere conservati per un anno i documenti comprovanti l'acquisto, con relative schede tecniche e di sicurezza. Inoltre i medesimi soggetti dovranno predisporre un piano di derattizzazione delle aree esterne l'allevamento;
- a tutti gli allevamenti zootecnici di curare la pulizia dei locali di ricovero degli animali e di tutte le aree esterne. In particolare è necessario venga curata la pulizia (anche con periodici lavaggi) nei punti di movimentazione delle deiezioni e delle attrezzature utilizzate;
- lo sfalcio periodico dell'area di pertinenza dell'allevamento con l'asporto del materiale ottenuto;
- di trattare le lettiere degli allevamenti avicoli che presentino infestazioni in atto con adeguato trattamento moschicida prima di essere rimosse dall'interno dei capannoni;
- a tutti coloro che all'interno del territorio comunale effettuano il trasporto di letame o materiale organico putrescibile di qualsiasi tipo, la copertura del carico con telo impermeabile al fine di assicurare che il trasporto avvenga senza causare inconvenienti igienico-sanitari e produzione di cattivi odori;

Fermo restando quanto stabilito dalla DGRV 1835 del 25.11.2016 ed in particolare dall'allegato A, "Disciplina per la distribuzione agronomica degli effluenti di allevamento, dei materiali digestati e delle acque reflue, comprensiva del programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto"

#### DISPONE

1. la Revoca dell'ordinanza n. 31 del 17.06.2010;
2. l'affissione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Isola della Scala;
3. l'invio di copia della presente ordinanza alle associazioni di categoria dei titolari e/o conduttori e/o gestori di allevamenti zootecnici di qualunque specie e dei proprietari e/o conduttori di terreni agricoli;
4. l'invio di copia della presente a:
  - alla Polizia Municipale per la vigilanza, il riscontro delle violazioni e l'erogazione delle sanzioni;
  - all'ULSS 9 Scaligera – Settore Veterinario;
  - all'ULSS 9 Scaligera – Servizio di Igiene e Sanità Pubblica;
  - alla Stazione dei Carabinieri di Isola della Scala.

#### INFORMA

che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al TAR del Veneto, secondo le modalità di cui alla Legge 06.12.1977 n. 1034, entro 60 giorni dalla data di notifica della presente; in alternativa è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971 entro 120 giorni dalla data di notifica della presente.

che il responsabile del procedimento è il geom. Giorgio Moratello.

## AVVERTE

che in caso di mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, sempre che non si tratti di più grave illecito, si procederà ai sensi di Legge con l'applicazione delle sanzioni amministrative da €. 25,00 ad €. 500,00 da parte degli organi di vigilanza, secondo quanto disposto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18.08.00 n. 267.

che ai sensi della normativa vigente si prevedono altresì le seguenti sanzioni:

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 14 dell'articolo 137 – Sanzioni penali “*Chiunque effettui l'utilizzazione agronomica di effluenti di allevamento, di acque di vegetazione dei frantoi oleari, nonché di acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agroalimentari di cui all'articolo 112, al di fuori dei casi e delle procedure ivi previste, oppure non ottemperi al divieto o all'ordine di sospensione dell'attività impartito a norma di detto articolo, è punito con l'ammenda da euro 1.500 a euro 10.000 o con l'arresto fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque effettui l'utilizzazione agronomica al di fuori dei casi e delle procedure di cui alla normativa vigente*”;

- legge regionale 16 aprile 1985, n. 33, articolo 65 quater – Sanzioni amministrative in materia di utilizzazione agronomica e delle acque reflue aziendali di cui all'articolo 101, comma 7. Lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni.

a) da euro 130,00 a euro 1.300,00 per il mancato rispetto degli obblighi relativi alla documentazione amministrativa che abilita all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, stabiliti dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma 2;

b) da euro 400,00 a euro 4.000,00 per il mancato rispetto delle norme tecniche stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c) del decreto legislativo n. 152/2006, e successive modificazioni, e dalle piccole aziende agroalimentari individuate in base al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali di cui all'articolo 112, comma 2 del decreto legislativo n. 152/2006, ad esclusione di quanto previsto alla lettera c);

c) da euro 700,00 ad euro 7.000,00 per il mancato rispetto delle disposizioni tecniche sulle caratteristiche e sulle dimensioni dei contenitori per lo stoccaggio stabilite dalla Giunta regionale in attuazione dell'articolo 112 del decreto legislativo n. 152/2006, per la corretta utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento o delle acque reflue aziendali, o per la mancata adozione dei necessari accorgimenti atti a prevenire dispersione o tracimazione dei materiali stoccati.

Li, 22/09/2017



**IL RESPONSABILE DELLA DIREZIONE  
MORATELLO GIORGIO**

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Isola della Scala, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)